

(2004/C 78 E/0976)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0060/04****di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione***(20 gennaio 2004)***Oggetto:** Cromo VI — Presenza nei prodotti di pelle

Il 18 giugno 2003 è entrata in vigore la direttiva 2003/53/CE<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE<sup>(2)</sup> del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, tra cui il cromoVI nel cemento.

Numerose indagini svolte dalla cassa mutua degli imprenditori e dal programma televisivo «ARD Ratgeber Bauen und Wohnen» hanno nel frattempo dimostrato che le quantità estremamente elevate di cromo VI possono trovarsi non solo nel cemento, ma anche in numerosi tipi di guanti da lavoro in pelle. Il valore limite per il cromo VI nel cemento, stabilito dal summenzionato regolamento, è stato superato — spesso di molto — nei guanti presi in esame. Secondo numerose pubblicazioni, ciò vale anche per altri prodotti in pelle, ad esempio per le scarpe da lavoro.

1. La Commissione è a conoscenza dei risultati delle indagini?
2. La Commissione prevede comunque di limitare l'entrata in commercio di prodotti di pelle contenenti cromo VI? In caso affermativo, quando e in quale forma è stata programmata tale limitazione?

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 17.7.2003, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

**Risposta di David Byrne a nome della Commissione***(23 febbraio 2004)*

La Commissione non è al corrente dei risultati specifici emersi di recente da investigazioni in Germania che hanno segnalato elevati livelli di cromo (VI) in diversi prodotti di consumo in pelle. Di norma, tutte le misure basate su tali reperti verrebbero comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri per il tramite del sistema di notifica e scambio rapido di informazioni (RAPEX) di cui alla direttiva 2001/95/CEE del Parlamento e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti<sup>(1)</sup>. A tutt'oggi non vi è stata nessuna notifica ufficiale nel merito da parte delle autorità tedesche.

Nel quadro del regolamento (CEE) 793/93<sup>(2)</sup> del Consiglio è stata effettuata una valutazione del rischio di certi composti del cromo (VI). Una strategia di riduzione del rischio è attesa per la fine del 2004.

Stando alla relazione sulla valutazione del rischio i processi di trattamento applicati ai pellami (e ai legnami) nell'UE sono tali che un'eventuale esposizione dei consumatori dovrebbe avvenire esclusivamente al cromo nello stato trivalente e non al cromo allo stato esavalente. La relazione ha indicato tuttavia che non si disponeva di informazioni sui pellami (e legnami) importati da paesi terzi e quindi non era stata fatta una valutazione dei rischi potenziali per la salute umana derivanti dall'eventuale presenza di cromo (VI) in tali prodotti d'importazione.

Negli ultimi mesi tuttavia la Commissione ha preso conoscenza di diverse pubblicazioni sulla stampa, scientifica e non, in cui si segnala la presenza e lo sprigionamento di cromo (VI) nei prodotti di consumo in cuoio (guanti, bracciali, indumenti in pelle, ecc.). La Commissione intende avviare un'indagine sistematica con gli Stati membri per ottenere tutte le informazioni disponibili nel merito.

Sulla base delle informazioni disponibili la Commissione chiederà la consulenza di uno dei suoi Comitati scientifici quanto ai rischi sanitari che possono essere associati allo sprigionamento del cromo (VI) contenuto nei pellami al fine di porre in atto appropriate misure di riduzione del rischio.

(<sup>1</sup>) GU L 11 del 15.1.2002.

(<sup>2</sup>) Regolamento (CEE) 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, GU L 184 del 5.4.1993.

(2004/C 78 E/0977)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0064/04  
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(20 gennaio 2004)

**Oggetto:** Allarmante aumento della disoccupazione in Galizia: 7 465 nuovi disoccupati nel mese di dicembre 2003 sui 23 419 disoccupati complessivi dello Stato spagnolo, per cui il tasso di disoccupazione in Galizia raggiunge già il 12,36 %

All'interno del grave aumento della disoccupazione registrato nel dicembre 2003 nello Stato spagnolo, con 23 419 nuovi disoccupati — il peggior aumento degli ultimi dieci anni-, in Galizia si sono avuti 7 465 nuovi disoccupati, pari al 32 % del totale, anche se in Galizia vive solo il 7 % della popolazione spagnola. La disoccupazione in Galizia raggiunge già il 12,36 %. Questa evoluzione negativa, che dimostra ancora una volta che vi è una relazione tra basso livello di reddito e disoccupazione, richiede azioni ad hoc che affrontino entrambi i gravi problemi, specie nei territori dell'Obiettivo n. 1 come la Galizia.

La Commissione è a conoscenza di questa evoluzione negativa della disoccupazione in Galizia? È disposta a considerare azioni ad hoc di sviluppo per combattere la disoccupazione, di concerto con le autorità regionali e spagnole?

**Risposta di Anna Diamantopoulou a nome della Commissione**

(10 febbraio 2004)

La Commissione segue con la massima attenzione l'evoluzione dell'occupazione in tutte le comunità autonome spagnole.

Per quanto riguarda la Galizia, nel quadro del periodo di programmazione 2000-2006 le autorità della regione hanno presentato alla Commissione un piano di sviluppo regionale che rifletteva il potenziale e i punti deboli della regione e comprendeva misure per l'occupazione. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di contribuire attivamente allo sviluppo della Galizia partecipando al finanziamento di un programma operativo integrato nel periodo 2000-2006. Il programma rientra nel quadro comunitario di sostegno che definisce la strategia di sviluppo delle regioni spagnole dell'Obiettivo 1, compresa la creazione di posti di lavoro e il loro mantenimento.

La partecipazione dei Fondi strutturali ammonta a 3 430 milioni euro su una dotazione finanziaria globale di 5 087 milioni euro, ripartiti sui diversi Fondi come segue:

*(in milioni di euro)*

Partecipazione CE	FEDER	FSE	FEOGA
Totale: 3 430,058	2 335,7	392	702 358
100,00 %	68,10 %	11,43 %	20,48 %

Questo programma operativo può essere adattato in funzione dell'evoluzione della situazione del mercato del lavoro della regione. A tale riguardo, è stata di recente ultimata la valutazione intermedia di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) 1260/1999 (<sup>1</sup>), sulla base della quale si procederà, ove necessario, ad adattare il programma e eventualmente a riprogrammare.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, GU L 161 del 26.6.1999.